

Legittimità delle prestazioni di sponsorizzazione 2026

Il regime tributario delle **sponsorizzazioni** a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) è un tema di vitale importanza poiché rappresenta uno dei principali canali di sostentamento per il settore sportivo dilettantistico. Il cuore della disciplina risiede in una **presunzione legale assoluta** (originariamente introdotta nel 2002 e ora trasfusa nell'art. 12 del D.lgs. n. 36/2021), la quale stabilisce che i corrispettivi erogati a favore di questi enti, fino a un importo annuo di **200.000 euro** per sponsor, costituiscono spese di pubblicità integralmente deducibili per il soggetto erogante.

Questa qualificazione è decisiva perché sottrae tali somme ai limiti di deducibilità più stringenti previsti per le spese di rappresentanza, impedendo all'Amministrazione finanziaria di sindacare la scelta imprenditoriale dello sponsor, l'inerenza o la congruità della spesa sostenuta. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità, confermata dalla recente ordinanza della **Corte di Cassazione n. 3157/2026**, ha chiarito che tale agevolazione non opera in modo automatico.

Per beneficiare della presunzione, il contribuente deve dimostrare la presenza simultanea di **quattro condizioni fondamentali**:

1. il soggetto sponsorizzato deve essere regolarmente iscritto al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD);
2. deve essere rispettato il limite quantitativo dei 200.000 euro;
3. il contratto deve avere una finalità promozionale dell'immagine dello sponsor;
4. **l'attività promozionale deve essere stata effettivamente svolta.**

Proprio l'effettività della prestazione rappresenta l'elemento più critico e frequentemente contestato in sede di verifica fiscale. La Cassazione ha ribadito che, qualora l'ufficio fornisca indizi sulla fittizietà dell'operazione, spetta all'associazione sportiva l'onere di provare non solo l'esistenza di un contratto, ma che le attività pattuite (come l'apposizione di loghi sulle divise, striscioni in campo o promozione sui social) siano state realmente poste in essere. La sola fattura o un contratto generico non sono considerati prove sufficienti se mancano riscontri oggettivi.

Per gestire correttamente il rischio fiscale, si suggerisce ai responsabili di ASD e SSD di adottare un **vademecum operativo** rigoroso. È essenziale mantenere attiva l'iscrizione al RASD e redigere



consulenza-associazioni.com

STUDIO CERIANI

contratti di sponsorizzazione dettagliati e con **data certa** (ad esempio tramite scambio via PEC). Sul piano pratico, risulta fondamentale predisporre un **archivio documentale esaustivo** che includa fotografie delle divise e della cartellonistica, campioni di gadget distribuiti e screenshot delle attività digitali.

Infine, è cruciale che i pagamenti avvengano esclusivamente con **mezzi tracciabili** (bonifici o assegni) e che la contabilità dell'associazione sia coerente, riducendo al minimo i prelievamenti in contanti che potrebbero insospettire i verificatori.